

(N. 870)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1954 (V. Stampati Nn. 1182 e 1247)

d'iniziativa dei Deputati ANGELINI Armando, RUBEO, MENOTTI, CAPPUGLI,
GRAZIADEI, BOGONI e CIANCA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 DICEMBRE 1954

Istituzione della classe VIII-*bis* e della corrispondente qualifica di bigliettaio scelto nelle tabelle nazionali (allegato B) delle qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, approvate con la legge 6 agosto 1954, n. 858.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita la classe VIII-*bis* nell'allegato B delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, approvate con la legge 6 agosto 1954, n. 858.

In tale classe è istituita la qualifica di « bigliettaio scelto ».

Art. 2.

Nelle note esplicative dell'allegato B di cui all'articolo precedente viene aggiunta, dopo il punto VIII la seguente nota esplicativa, che porta il numero VIII-*bis*: « Deve essere inquadrato nella qualifica di bigliettaio scelto l'agente che abbia maturato una anzianità di servizio di 10 anni nella qualifica di bigliettaio ed abbia dato prova in complesso di lodevole servizio ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI